

FF 2016 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



## Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

## Decisione

del Tariffa sottoposta da

6 ottobre 2016 Swiss Life SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera dell'8 luglio 2016, Swiss Life SA ha presentato una modifica della tariffa collettiva nell'ambito dell'assicurazione vita per la previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Swiss Life SA come pure i titolari di polizze di libero passaggio.

La modifica concernente le fondazioni collettive e gli istituti di previdenza riguarda la riduzione della remunerazione degli averi di vecchiaia del regime sovraobbligatorio a partire dal 1° gennaio 2017 da 0,75 % a 0,25 %.

La remunerazione delle polizze di libero passaggio di un anno senza remunerazione minima viene abbassata, dal  $1^\circ$  gennaio 2017, da 0,25 % a 0,125 %.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 6 ottobre 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1º gennaio 2017 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

## Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni

2016-3275 7847

nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

13 dicembre 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA